

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

INDAGINE CONOSCITIVA

SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'INPS A SE-
GUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIO-
NALE N. 240 DEL 10 GIUGNO 1994 IN MATERIA DI
PENSIONI INTEGRATE AL MINIMO

1^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1994

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

INDICE

Audizione del Commissario straordinario dell'Inps

PRESIDENTE	Pag. 3, 8, 11 e <i>passim</i>	COLOMBO	Pag. 3, 9, 10 e <i>passim</i>
DE LUCA (<i>Progr. Feder.</i>).....	8, 9, 10		
DANIELE GALDI (<i>Progr. Feder.</i>).....	12, 14, 16 e <i>passim</i>		
MAGLIOCCHETTI (<i>AN-MSI</i>)	19		
MANFROI (<i>Lega Nord</i>)	11		
MULAS (<i>AN-MSI</i>)	16, 17		
NAPOLI (<i>CCD</i>)	12		
PELELLA (<i>Progr. Feder.</i>)	17		
ZACCAGNA (<i>Forza Italia</i>).....	11, 16, 17		

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Commissario straordinario dell'INPS, dottor Mario Colombo.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

Audizione del Commissario straordinario dell'INPS

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sulla situazione finanziaria dell'INPS a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 10 giugno 1994 in materia di pensioni integrate al minimo.

Ringrazio il Commissario straordinario dell'INPS, dottor Mario Colombo, di aver accolto il nostro invito, per di più con molta prontezza e celerità; di ciò gli siamo grati.

L'oggetto della nostra indagine conoscitiva concerne un tema riportato con grande enfasi in questi giorni su tutta la stampa e al quale molti cittadini sono interessati.

Non credo occorranza al riguardo particolari preamboli, dal momento che tutti abbiamo letto su i giornali le notizie relative agli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale, che fa seguito peraltro ad una serie di decisioni giurisdizionali. La sentenza n. 240 del 10 giugno scorso ha rappresentato infatti la fase conclusiva di una lunga vicenda su cui si sono innestati interrogativi e dibattiti concernenti innanzi tutto le cause che l'hanno determinata e le ragioni che hanno portato a tale conclusione.

In secondo luogo, si è discusso dell'entità di quello che comunemente, in termini poco parlamentari, viene definito «buco di bilancio». Su tale questione gradiremmo avere delle certezze perchè, tra l'altro, le cifre di cui si sente parlare sono le più disparate e le più diverse; anche se viviamo in un'epoca di inflazione, i miliardi sono pur sempre miliardi! Infine, vi è anche un interesse diffuso degli interessati a conoscere cosa accadrà in riferimento alle loro competenze passate, presenti e future.

I temi oggetto della nostra indagine sono questi e, d'altra parte, il dottor Colombo è ben consapevole dell'interesse che ha la nostra Commissione ad approfondire la materia. Pertanto, do senz'altro la parola al Commissario straordinario dell'INPS.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzi tutto sento il dovere di ringraziare la 11^a Commissione permanente del Senato per la sensibilità che ha dimostrato, convocando questo incontro. Credo sia doveroso da parte mia essere il più possibile esaustivo, anche se la materia si presenta in modo assai complesso, in quanto - come tutti sanno - l'origine del «caso» risale addirittura al 1985.

Vorrei premettere, prima di procedere ad una ricognizione dell'intera vicenda, che l'INPS sta predisponendo una relazione dettagliata su tutti i profili della questione, da consegnare al Governo, anche se debbo far presente che non appena giunti a conoscenza della decisione della Corte costituzionale, si è provveduto ad informare immediatamente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale - con il quale l'Ente è costantemente in contatto in questi giorni - degli effetti da essa prodotti.

Debbo altresì precisare che l'INPS si è astenuto da qualsiasi comunicazione ufficiale, sia scritta che orale, sull'argomento, in quanto, trattandosi di una materia assai complessa e rilevante sotto il profilo finanziario e sociale, si è ritenuto di non compiere alcun passo sul terreno del protagonismo. Da parte nostra, dunque, ci si è limitati ad emettere esclusivamente un comunicato stampa di precisazione rispetto ad alcune affermazioni fatte dal presidente della Corte costituzionale Casavola nel corso di una conferenza stampa. In sostanza, tutto ciò che c'era da dire, l'Istituto lo ha riferito all'organo istituzionalmente competente e cioè al Ministero vigilante che è quello del lavoro e della previdenza sociale.

Se fosse possibile riassumere in due parole la vicenda, si potrebbe dire che nel 1985 la Corte costituzionale inizia ad assumere un atteggiamento volto a considerare le integrazioni al minimo - sia della prima che della seconda pensione - che venivano concesse ai lavoratori in aggiunta all'ammontare del trattamento, cui essi avrebbero avuto diritto in base ai contributi versati e all'anzianità, come una erogazione non più di natura assistenziale, ma di natura previdenziale. A partire da quella data, quindi, inizia a delinearsi la controversia.

L'Istituto storicamente ha sempre ritenuto che le pensioni debbano essere liquidate sulla base dei contributi versati ed entro i limiti fissati dalla legge, mentre le magistrature - quindi non soltanto la Corte costituzionale ma anche i diversi gradi della giurisdizione ordinaria - da una certa data in poi hanno finito per dare una interpretazione che riconosce natura previdenziale anche alle integrazioni che l'INPS, in base alla legge, corrisponde ai lavoratori nel caso in cui questi, non avendo un numero di anni contributivi sufficienti, non raggiungano il minimo garantito. Questo è il punto e non si tratta di una questione di poco conto!

Pertanto, la questione mette in discussione diversi principi. Ciò considerato, credo sia giusto spiegare la situazione, anche perchè non tutti conoscono in modo approfondito la materia.

Soprattutto per quanto riguarda le donne ed i coltivatori diretti vi sono numerose situazioni ove tali lavoratori ottengono, a seguito dei contributi versati, pensioni largamente al di sotto del minimo. Oggi il minimo ammonta a 602.000 lire; quando nacque il problema esso ammontava a 298.000 lire. Lo Stato, attraverso leggi che nel tempo si sono susseguite, ha via via innalzato e integrato le pensioni di tali lavoratori. La prima decisione, che è stata emessa dalla Corte costituzionale nel 1985 - i cui effetti, peraltro, per un insieme di sentenze, retroagiscono fino alla normativa del 1983 - stabilisce che l'integrazione al minimo non è dovuta soltanto ai titolari di una sola pensione, ma deve essere erogata anche sulla seconda pensione nel caso di titolari di due o più

trattamenti pensionistici, nonchè ai titolari di pensioni di reversibilità, che sono quelle che vengono rimosse dai figli o comunque dai coniugi di un lavoratore o di una lavoratrice assicurati con l'INPS.

Il problema è pertanto di una semplicità enorme se lo si guarda dal punto di vista sostanziale e non giuridico. L'orientamento della magistratura è andato nel senso che se un lavoratore ha una pensione, poniamo, di 300.000 lire in base ai contributi, questa deve essere integrata oggi fino a 602.000 lire. Posto che questo lavoratore rimanesse vedovo o vedova e il coniuge defunto, o la coniuge, avesse diritto ad una pensione anch'essa integrata al minimo, dello stesso importo di 300.000 lire, l'orientamento della magistratura è stato quello di sostenere che anche la seconda pensione dovesse essere integrata al minimo, ovviamente nella misura del 60 per cento, perchè le pensioni di reversibilità sono erogate in base a tale percentuale.

Lo stesso ragionamento vale per le pensioni ai superstiti. La pensione da liquidare a tali soggetti non deve più assumere come riferimento la pensione maturata sulla base di contributi, ma il livello della pensione integrata al minimo. Ciò comporta esborsi enormi sia per il numero dei soggetti interessati sia per i contenuti finanziari in discussione.

L'Istituto ha fin d'allora maturato l'orientamento che fosse non divisibile tale linea e che si dovessero tener separati i due momenti, cioè la pensione maturata sulla base dei contributi e le integrazioni, ritenendo queste di natura assistenziale e quindi da corrispondere in relazione al reddito. Devo dire che da un attento esame dei documenti che furono allora prodotti emerge che l'indirizzo di non integrare al minimo la seconda pensione, indiretta o di reversibilità, è stato adottato in quanto i Ministri del lavoro e del tesoro succedutisi nel tempo hanno dato indicazioni in tal senso.

L'Istituto non ha quindi deciso autonomamente di non erogare tali prestazioni, ma lo ha fatto sulla base di direttive che sono state nel tempo emanate dai Ministeri del lavoro e del tesoro.

Tale situazione si è protratta per molti anni, fino al 1991, quando cioè la Corte costituzionale ha emesso una sentenza molto chiara, affermando che le integrazioni al minimo devono comunque essere corrisposte anche sulla seconda pensione, poichè - ha ritenuto la Corte - le integrazioni al minimo hanno natura previdenziale e non assistenziale.

Cosa ha fatto l'Istituto di fronte a tale sentenza? Si è attenuto alle disposizioni legislative. La legge finanziaria 1988 (legge n. 362 del 23 agosto 1988) ha disposto, infatti, che, in presenza di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale che comportino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa e incidano sul bilancio dell'Istituto, il Ministro competente, nel caso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ne da tempestivamente notizia al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. Ciò in quanto soltanto il Parlamento è in grado di decidere attraverso quali soluzioni dare copertura allo sbilancio determinato dalle sentenze delle magistrature superiori. L'INPS, nel 1991, ha fatto esattamente questo: dopo più discussioni in seno al Consiglio di amministrazione, l'ente ha inviato al Ministro del lavoro una lettera nella quale, con riferimento alla sentenza emessa dalla

Corte, ne sottolineava la sua portata giuridica e ne indicava il relativo impatto finanziario.

Il Governo, ritenne di assumere una decisione che è stata poi consacrata da una legge del Parlamento; infatti inserì una norma specifica nel decreto-legge n. 14 del gennaio 1992 (reiterato per ben tre volte) norma che venne recepita nella legge di accompagnamento della «finanziaria '94» (n. 537 del 24 dicembre 1993). In essa si afferma che la norma sulla quale la Corte costituzionale ha fondato la sua decisione non voleva dire «A», ma voleva dire «B». Cioè, il Parlamento ha compiuto una interpretazione autentica della norma di legge dallo stesso Parlamento approvata in anni precedenti, ritenendo con ciò di neutralizzare la sentenza della Corte Costituzionale.

Quindi, dal 1991 in poi l'Istituto, anche se avesse inteso farlo, non avrebbe potuto erogare la doppia integrazione, perchè la legge dello Stato impediva ad esso di farlo, indipendentemente dalla discussione sulla legittimità costituzionale della norma.

Di fronte a tale decisione del Parlamento i lavoratori interessati hanno nuovamente fatto ricorso alla Corte costituzionale e questa ha emesso la sentenza che ha dato luogo a tante polemiche.

Devo precisare che la Corte costituzionale aveva pronunciato una sentenza sullo stesso argomento cioè sulla natura delle integrazioni al minimo - relativa in questo caso alle pensioni di reversibilità - nel dicembre del 1993 e questa sentenza fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel gennaio di quest'anno.

Anche in tale circostanza, sempre sulla base della legge finanziaria del 1988, l'Istituto non ha fatto altro che inviare al Ministero del lavoro e al Ministero del tesoro - esattamente il 15 febbraio 1994 - una lettera per evidenziare la situazione e per chiedere al Governo come si dovesse procedere. Questa è in qualche modo la reale ricostruzione, sia pure per sommi capi, delle questioni.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari della sentenza, francamente sono rimasto un po' sorpreso rispetto al clamore provocato dalle cifre pubblicate dai giornali dopo le dichiarazioni del Ministro del lavoro, per la semplice ragione che tali cifre erano arcinote. L'onere della prima sentenza, infatti, era stato da tempo quantificato nell'ordine di 7.000 miliardi come quota capitale; l'onere relativo alla seconda sentenza, quella che ha suscitato le maggiori polemiche, era stato quantificato nell'ordine di 9.000 o 16.000 miliardi in ragione di due possibili interpretazioni che la Corte costituzionale avrebbe teoricamente potuto dare.

Tuttavia, un'attenta lettura del testo della sentenza n. 240 consente di affermare che siamo di fronte all'ipotesi dei 16.000 miliardi. Quindi, sommando a tale importo di 16.000 miliardi i 7.000 miliardi della prima sentenza, si giunge a 23.000 miliardi cui vanno aggiunti gli oneri relativi agli interessi maturati, alla rivalutazione del capitale, alle spese legali, come prescrive la legge: si arriva così alla somma dell'ordine di 30.000 miliardi.

L'INPS ha fornito queste informazioni al Ministro del lavoro che ha ritenuto di doverle divulgare, ovviamente assumendosene la responsabilità; ma devo dire che da parte nostra non si è mai contribuito

ad alcun «balletto delle cifre», perchè queste erano state sistematicamente poste alla valutazione dei Governi nel corso del tempo.

Evidentemente, oltre a ciò, vanno considerati due elementi aggiuntivi piuttosto rilevanti. In primo luogo, i conti erano stati elaborati per il periodo fino al 31 dicembre 1993; stiamo ormai andando verso la fine del 1994 e non vi è dubbio che le cifre aumentano a vista d'occhio. Inoltre, accanto agli arretrati bisogna considerare il problema del corrente, che può essere quantificato in circa 2.500 miliardi, sommando gli effetti delle due sentenze. Comunque, ripeto, questi dati erano largamente noti. Mi rendo perfettamente conto, nella situazione italiana ed in particolare avendo presente il bilancio dello Stato, dell'enormità della somma di 32.500 miliardi, ma devo confermare che il Ministro del lavoro ha divulgato esattamente la verità, una verità peraltro già risaputa e non una novità.

Credo di dover fornire qualche altra informazione che ritengo di un certo interesse. Innanzitutto, il nostro sistema previdenziale ha visto il superamento nel tempo di ogni e qualsiasi relazione tra i contributi versati e la misura delle pensioni erogate, nel senso che le numerose leggi via via intervenute nel tempo o hanno esteso certi benefici o hanno introdotto sgravi contributivi per questa o quella categoria, per questa o quell'area del paese, senza prevedere il corrispondente versamento contributivo, allargando in tal modo l'area dell'assistenza.

Inoltre, non si è tenuto affatto conto di uno squilibrio tendenziale cui il sistema è andato incontro. Sinteticamente, negli ultimi anni si è registrato un rapido e progressivo aumento dell'età media e questo è un dato naturalmente molto positivo, ma che al tempo stesso produce un allungamento della durata media delle pensioni che non ha assolutamente alcun riscontro con il passato e che determina una corrispondente espansione della spesa previdenziale.

Sempre sotto il profilo strutturale, è bene ricordare che il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati, fondandosi il nostro sistema sul principio della ripartizione, ha visto via via restringersi la «forbice» fino al punto che oggi siamo di fronte ad un rapporto tra lavoratore attivo e percettore di pensione di uno a uno; e, se non interviene un qualche cambiamento, questo rapporto addirittura finirà per essere squilibrato in favore dei pensionati. Ancora, mentre un tempo la struttura produttiva del paese era costituita da medie e grandi imprese, oggi ci troviamo di fronte ad un mercato del lavoro che vede la parcellizzazione di tale struttura ed anche la nascita di categorie professionali - collaboratori parziali o totali e figure di lavoro autonomo quali il cosiddetto terziario avanzato - molto differenti da quella classica del lavoratore dipendente.

Tutto questo non si è riflesso nelle leggi previdenziali che nel tempo sono state approvate. Nella sostanza, la legislazione fondamentale che regola il sistema previdenziale risale agli anni 1968-1969; tutti gli altri interventi legislativi hanno introdotto piccole modifiche, ma la struttura fondamentale del sistema è ancora la stessa. Quindi, non hanno trovato riscontro nella normativa i grandi movimenti demografici, sociali ed economici, nè, le mutazioni del mercato del lavoro.

Infine, un po' sottovoce, mi permetto di rilevare che dal punto di vista tecnico le leggi previdenziali approvate nel tempo dal Parlamento

non si sono mai distinte per massima chiarezza e spesso sono state la causa di estesi contenziosi.

Credo sia doveroso dimostrare la fondatezza di questa affermazione. Dal 1985 all'altro ieri (quindi nel giro di meno di 10 anni, nove anni e pochi mesi), la Corte costituzionale è intervenuta in questa materia ben 160 volte. L'Istituto viene tacciato di aver assunto nel tempo un atteggiamento restrittivo: anche in questo caso io credo che il giudizio sia francamente infondato. Dei ricordati 160 ricorsi di incostituzionalità, la Corte in 67 casi ha accolto l'impugnativa e negli altri l'ha respinta. Se si considerano anche le sentenze relative al pubblico impiego, sicuramente il sistema previdenziale è quello in assoluto che ha dato maggior lavoro alla Corte costituzionale.

È chiaro che non devo giustificare nessuno, non ho nessun titolo per farlo; però ritengo anche giusto aggiungere come un certo comportamento dei Governi passati - che sicuramente hanno assunto una posizione restrittiva nei confronti di questo tema e che hanno presentato e invitato il Parlamento ad approvare provvedimenti in questo senso - sia stato determinato dal piccolo particolare della «mancanza di soldi». Peraltro, l'Italia spende relativamente al settore previdenziale la cifra maggiore rispetto a tutti i paesi occidentali industrializzati.

La domanda, ovvia, è dunque la seguente: come mai la gente spesso si lamenta che le pensioni sono così basse? Ebbene, ciò è dovuto semplicemente al fatto che nel nostro paese vi sono 21 milioni di pensioni in pagamento a fronte di una popolazione di 56 milioni di abitanti. La tendenza ai prepensionamenti, alle «pensioni baby», nonché all'erogazione di trattamenti liquidati sulla base dei criteri cui ho poc'anzi accennato, ha finito per produrre un numero di pensioni che è da considerare patologico, senz'altro sproporzionato alla condizione complessiva del paese. Da ciò deriva il paradosso di una spesa elevata a fronte di livelli di pensione che sicuramente, in molti casi, sono da considerare modesti.

Non so se sono riuscito a delineare un quadro puntuale della situazione esistente. Prima di concludere, vale tuttavia la pena ricordare che gli effetti delle due sentenze della Corte costituzionale riguardano circa 1.500.000 persone, il che non corrisponde ad un egual numero di situazioni perchè in molti casi il singolo è titolare di due o più pensioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il Commissario straordinario dell'INPS, dottor Colombo, per la sua ampia esposizione.

Ricordo ai membri della Commissione che, nel corso di un'audizione, non è concesso loro aprire una discussione sul tema oggetto di quest'ultima, ma che essi debbono limitarsi a rivolgere domande di chiarimento all'ospite. Raccomando quindi ai colleghi di porre tutti gli interrogativi che desiderano, ma di non svolgere, in questa sede, interventi sull'argomento dell'indagine conoscitiva perchè il dibattito seguirà in una fase successiva.

DE LUCA. Personalmente ho molte curiosità da soddisfare.

La prima è la seguente. Da quanto ci ha detto il dottor Colombo, l'unico intervento nel pubblico dibattito svolto dall'Istituto è stato il comunicato emesso a seguito della conferenza stampa tenuta dal Presi-

dente della Corte costituzionale. Se ho ben compreso, in esso l'Istituto ha precisato di non aver mai inviato dati alla Corte costituzionale. Ciò corrisponde a verità?

COLOMBO. Sì, quando ci siamo trovati dinnanzi i *flash* delle agenzie di stampa che attribuivano al Presidente della Corte costituzionale l'affermazione secondo cui erano state chieste dalla Corte informazioni all'INPS, dopo una verifica abbiamo precisato che l'Ente non aveva ricevuto nessuna richiesta ufficiale. E questo lo confermo anche in questa sede.

Il giorno successivo alla conferenza stampa, abbiamo accertato che un funzionario della Corte aveva contattato un nostro funzionario per avere informazioni sulla questione. A tal proposito, il nostro funzionario ha inviato un appunto in cui, tra l'altro, oltre che sostenere la tesi che l'assistenza deve essere collegata al reddito, si indicava, relativamente agli aspetti finanziari, la cifra di 9.000-16.000 miliardi di lire. In alcun modo nè io nè la direzione dell'Istituto siamo stati contattati, formalmente o informalmente, direttamente o indirettamente, dalla Corte.

DE LUCA. Sta di fatto che l'ufficio normativo della Direzione centrale per le pensioni ha fornito un appunto ad un funzionario, cioè all'assistente di studio del giudice costituzionale che poi ha materialmente steso la sentenza contenente dei dati che peraltro coincidono con quelli che lei ci ha fornito oggi. Ora, non so se le informazioni debbano essere fornite esclusivamente dal Commissario straordinario o dalla Direzione generale oppure se sia sufficiente rivolgersi ad un funzionario dell'Ufficio normativo dell'Istituto!

COLOMBO. Ritengo di dover confermare....

DE LUCA. È stata o no fornita un'informazione?

COLOMBO. Senatore De Luca, è stata data un'informazione non richiesta formalmente all'Istituto e in merito a ciò sono pronto a fornire tutte le prove. Del resto, il Presidente della Corte costituzionale, in una successiva intervista concessa ad un giornale-radio, ha modificato la sua prima dichiarazione. Infatti, alla domanda: «E per quanto riguarda la quantificazione fornita dall'INPS?» egli ha risposto: «Quando ci furono trasmessi gli appunti relativi ad una quantificazione, sia pure di massima, la cifra indicata fu di 9.000-16.000 miliardi».

Innanzitutto, quindi, non posso rispondere di cose che non mi sono mai state richieste direttamente; in secondo luogo, poi, l'appunto trasmesso parlava di 9.000-16.000 miliardi di lire e non di 9.000 miliardi. Aggiungo infine che le sentenze della Corte costituzionale in materia sono due e non una.

DE LUCA. Comunque, anche a fronte di una richiesta che mi sembra di capire sia stata «abusiva», non si può affermare che non vi sia stata alcuna informazione! E vengo ora alla seconda domanda che vorrei rivolgere al dottor Colombo. Egli ha dato ad intendere che il problema che si dibatte nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del

10 giugno scorso riguarderebbe la questione della doppia integrazione al minimo, che fa, a sua volta, riferimento ad una sentenza del 1985.

Ricordo a me stesso che il problema non è quello della doppia integrazione al minimo anteriore al 1983, perchè quella materia è stata risolta da ripetute sentenze della Corte Costituzionale, la prima delle quali risale al 1974.

In altre parole, quando nel 1983 intervenne la legge, oggetto dell'interpretazione autentica, ormai l'Istituto si era per così dire rassegnato a pagare le doppie, le triple e le quadruple integrazioni al minimo.

Il problema pertanto nasce successivamente, allorchè nel 1983, su suggerimento della Corte costituzionale, interviene una legge che sancisce il divieto di cumulo delle integrazioni al minimo, al cui interno vi è una norma - questa sì oggetto dell'odierna discussione, non quella riguardante la doppia integrazione! - la quale stabilisce che, una volta eliminate le doppie integrazioni, si debba continuare a pagare sulla pensione non più integrabile l'ammontare maturato al 30 settembre del 1983.

Di conseguenza, chiedo al Commissario straordinario dell'INPS se insiste nel ritenere che il problema che oggi si dibatte sia quello concernente la pluralità dell'integrazione al minimo, risolto prima del 1983 da una costante giurisprudenza della Corte costituzionale mai contestata dall'Istituto, e non piuttosto quello, del tutto diverso, di «cristallizzare», nel momento in cui fu fissato il divieto di cumulo, l'ammontare delle pensioni sulla cifra legittimamente percepita in tale data?

COLOMBO. Ovviamente non sono in grado di risalire fino al 1964, perchè non ero all'Istituto.

Poc'anzi ho fatto una ricostruzione della vicenda che ritengo abbastanza precisa, e che posso ricapitolare nel modo seguente: nel 1991 la Corte costituzionale ha ingiunto all'INPS di pagare la doppia integrazione al minimo. Facendo riferimento a quello che era stato, sulla base di direttive delineate dal Governo, il proprio precedente comportamento, l'Istituto ha precisato di non poter erogare due integrazioni, limitandosi a liquidare sul trattamento di reversibilità il 60 per cento dell'ammontare della pensione del titolare defunto. È questa la sostanza del problema.

Io non sono un giurista e non voglio entrare nel merito di questioni sulle quali non ho competenza, ma dico che la sostanza è questa; non c'è dubbio che l'orientamento della Corte costituzionale che prima ho ricordato, nonchè quello della Corte di cassazione, è sempre stato, da una certa data in poi, nel senso di considerare queste integrazioni al minimo non un fatto assistenziale ma un fatto previdenziale. Infatti, se non fosse così la Corte costituzionale non avrebbe potuto emettere le sentenze di dicembre 1993 pubblicata nel gennaio 1994 e quella della settimana scorsa.

DE LUCA. Signor Presidente, nel dichiararmi insoddisfatto vorrei porre al dottor Colombo alcune domande. Premesso che l'oggetto del contendere è quello che ho indicato e non la integrazione al minimo, questione che non è più in discussione in questa sede, va detto che l'entità del «buco» quale che ne sia l'importo - e il «balletto» sulle cifre è

ancora in corso - nasce dal fatto che l'INPS, dal 1983 a oggi, ha posto in essere una resistenza netta ad un orientamento consolidato dalla Corte costituzionale e di tutti i giudici ordinari, i quali hanno sempre ritenuto che spetti ai pensionati quello che viene riconosciuto dalla sentenza n. 240. Le faccio un'altra domanda. Al momento, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha comportato un aggravamento del debito di base, in dipendenza di interessi, rivalutazioni e notevoli spese giudiziarie, cosa intende fare l'Istituto in ordine alle controversie ancora pendenti? Non ho potuto fare un esame completo in tutti gli uffici giudiziari, ma è certo che di fronte alla Corte di cassazione pendono, a tutt'oggi, circa 2.000 ricorsi, per cui, se l'Istituto persevera nella sua resistenza, è facile immaginare che dovrà pagare di spese giudiziarie una somma quasi pari al passivo che evidenzia.

Quanto alla suddivisione tra natura assistenziale e previdenziale, mi limito a ricordare al Commissario dell'INPS - il quale non è un giurista ma avrà dei consiglieri giuridici - che la differenza tra i due concetti ha una radice essenziale, lo ha ricordato più volte la Corte costituzionale e qualsiasi testo di diritto previdenziale lo spiega, nei primi due commi dell'articolo 38 della Costituzione. Quando un soggetto è titolare di pensione in dipendenza di un pregresso o di un presupposto rapporto di lavoro, anche l'integrazione è di natura previdenziale. Viceversa, assistenziale è la prestazione erogata al cittadino, non al lavoratore, per assicurargli il minimo di sopravvivenza.

MANFROI. Vorrei chiedere al Commissario dell'INPS, considerato che questa sentenza è basata sul riconoscimento del carattere previdenziale e non assistenziale dell'integrazione al minimo, se essa può avere effetto anche su altre categorie di pensioni. Mi riferisco, ad esempio, alle cosiddette pensioni delle casalinghe, cioè a quelle non integrate perchè il reddito familiare supera il limite stabilito, o se vi sono altri ricorsi pendenti che potrebbero essere risolti in questo senso dalla Corte costituzionale.

Vorrei, in fine, sapere se è possibile conoscere il dato globale del deficit finale tendenziale dell'Istituto per il 1994.

ZACCAGNA. Signor Presidente, non vorrei abusare della presenza del dottor Colombo, ma vorrei sapere se è possibile rivolgere delle domande sulla situazione finanziaria dell'INPS, anche a prescindere dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale, oggetto della nostra indagine.

PRESIDENTE. Il tema della seduta odierna è molto specifico, lei quindi ha la facoltà di rivolgere al dottor Colombo una domanda che sia comunque correlata all'argomento, restando libero il Commissario di rispondere o meno, perchè è stato convocato su un punto preciso.

ZACCAGNA. Nel sistema di contabilizzazione di bilancio dell'INPS, il recupero dei contributi dovuti da aziende per le quali sono state avviate procedure concorsuali, in altre parole, i contributi che devono essere riscossi da aziende fallite, vengono indicati nello stato attivo? E, a fronte di tali contributi, vengono accantonati opportuni fondi nella

parte passiva? Inoltre, vorrei sapere se risponde al vero il fatto che i lavoratori distaccati presso i sindacati su richiesta degli stessi, e che quindi vengono messi in aspettativa nelle aziende, il cui numero sembra ammonti a oltre 6.000 unità sul territorio nazionale, non versano i contributi in quanto questi vengono accreditati in modo figurativo per cui costoro acquisiscono il diritto alla pensione senza che alcuno abbia versato contributi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere con le altre domande, vorrei fare un richiamo. Per svolgere un'audizione dobbiamo chiedere un'autorizzazione al Presidente del Senato, pertanto se la chiediamo su un tema specifico dobbiamo concentrarci su questo. Ciò non vuol dire che non possiamo conoscere altre cose, però, la sede dell'indagine è limitata ad alcuni argomenti specifici, mentre vi è una serie di altri strumenti per conoscere la situazione generale, quali le interpellanze o le interrogazioni. È dunque anche una regola di correttezza da parte nostra non approfittare dell'autorizzazione del Presidente del Senato per operare «a tutto campo». Comunque, valuterà poi il dottor Colombo fino a che punto ritenga opportuno rispondere in questa sede.

DANIELE GALDI. Al fine di completare i dati che il Presidente ci ha fornito sul numero degli interessati, che - come egli ci ha detto - sono circa un milione complessivamente, vorrei sapere se tale numero si riferisce al pregresso e se vi sono ricompresi anche gli eredi.

Anche io, poi, volevo fare la stessa domanda del senatore Manfroi. In particolare, sarebbe importante conoscere l'orientamento dell'INPS in ordine alle pensioni disciplinate dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Vi è infatti sulla questione una vertenza aperta da parte di numerose lavoratrici. Se il principio della Corte costituzionale di considerare tali somme come previdenziali va applicato «a tutto campo», esso dovrebbe riguardare allora anche tali pensioni.

NAPOLI. Signor Presidente, in questa sede dobbiamo necessariamente essere brevi, ma vorrei rivolgere al dottor Colombo l'invito a ritornare in una successiva occasione, perchè su questi argomenti le considerazioni da fare sono tantissime.

Vorrei fare inoltre una premessa di carattere metodologico. Credo sia giunto il momento di capire che, per quanto riguarda l'INPS, vi è un equivoco di fondo che non è stato risolto da tantissimi anni: quello fondamentale della netta e chiara distinzione del concetto di assistenza rispetto a quello di previdenza. Anche gli effetti di queste sentenze della Corte costituzionale derivano - a mio avviso - da questo equivoco di fondo. Gli americani hanno introdotto il *Welfare State*, noi ne abbiamo fatto una trattazione legislativa piuttosto confusa e sarà un argomento su cui si svilupperà un ampio dibattito. La prima domanda, allora, in relazione a quanto si sta discutendo in questo momento, è se, allo stato attuale, l'Istituto stia studiando iniziative che portino finalmente a separare le prestazioni assistenziali da quelle previdenziali.

Vorrei inoltre ricordare la legge n. 222 del 1984, allorchè venne abolito il concetto di capacità di guadagno, privilegiando quello di capacità biologica, come nella legislazione sulla invalidità civile. Quella legge

chiariva infatti la differenza tra chi aveva diritto a percepire una pensione in quanto affetto da determinate patologie, e quanti si trovavano in condizioni socio economiche svantaggiose. Tuttavia, ancora non vi è una netta distinzione tra le condizioni biologiche e quelle di tipo socio-economico. Dopo quella legge, che risale al 1984, non sono state prese altre iniziative di carattere normativo. Lei ritiene che su questa materia si debba ulteriormente aggiornare la legge n. 222 del 1984 per sgravare gli oneri che attualmente l'Istituto paga, portando ad un restringimento ancora più ampio di quella fascia di pensionabilità che attualmente è ancora troppo estesa? Ancora, l'INPS non ha mai voluto accedere alle richieste fatte dagli esperti di tabellare le patologie per l'invalidità; come lei sa, la normativa che stabilisce le tabelle non si riferisce all'invalidità pensionabile INPS, ma all'invalidità civile. È possibile trasferire queste tabelle anche nell'ambito delle invalidità a carico dell'INPS? Mi rendo conto che queste domande non sono strettamente connesse con l'oggetto dell'indagine, ma, in effetti, non sono così lontane dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale che chiaramente derivano da una mancanza di chiarezza in materia. Concludo ribadendo l'auspicio che si possa tornare a discutere di questi temi - eventualmente il Presidente si farà promotore di un momento di maggiore approfondimento - perchè credo sia opportuno dare degli indirizzi più chiari all'INPS.

PRESIDENTE. Invito il dottor Colombo a rispondere a questa prima serie di domande.

COLOMBO. Senatore Napoli, noi siamo ben lieti di poter tornare a dibattere su questi argomenti. Si tratta di una materia di enorme complessità e di fondamentale importanza per la stragrande maggioranza dei lavoratori italiani e per l'equilibrio socio-economico del paese. Credo sia giusto ricordare come, in termini di movimentazione finanziaria, il bilancio dell'INPS sia secondo solo a quello dello Stato, rivestendo una grande importanza da ogni punto di vista. Sarei ben lieto quindi di poter essere nuovamente convocato dalla Commissione lavoro, magari accompagnato dagli esperti dell'Istituto che sicuramente hanno la preparazione specifica per consentire un approfondimento della questione.

Comincio a rispondere all'ultima domanda. Mi sembra che non sia chiaro a tutti che l'Istituto è una realtà, per così dire, «a sovranità limitata». L'INPS non decide nè la misura delle entrate nè quella delle uscite. Le decisioni infatti sul livello dei contributi e delle prestazioni spettano al Parlamento. L'Istituto deve semplicemente applicare le leggi; poi speriamo che le applichi bene, con efficienza e con efficacia: questa è la sua area di autonomia. Quando un lavoratore si lamenta perchè percepisce una pensione ritenuta non sufficiente non dovrebbe mai rivolgersi all'Istituto, ma lamentarsi nei confronti del Parlamento che ha legiferato. Io credo che sia giusto che in una materia così importante per diversi milioni di persone e per l'equilibrio socio-economico del paese sia il Parlamento a decidere; però, stabilito questo principio, ad ognuno spettano le proprie responsabilità.

Il senatore Napoli ha ricordato la legge n. 222 del 1984 sull'invalidità pensionabile. Ebbene, quella legge ha prodotto significativi risultati: nel giro degli ultimi quattro o cinque anni (perchè nella prima fase pur-

troppo la vecchia legislazione ha continuato a produrre i propri effetti) l'Istituto, che aveva raggiunto il limite abnorme di circa 5.300.000 pensioni di invalidità, è passato ad erogarne circa 4.000.000. Questo *trend* in discesa prosegue e, sulla base delle nostre previsioni, nell'arco di sette o otto anni, il numero degli invalidi a carico dell'INPS ammonterà a circa 2.800.000-2.900.000: una soglia ritenuta fisiologicamente corretta da parte degli esperti.

Ma vorrei insistere sulla tesi che mi sono permesso di proporre nella prima parte del mio intervento: la fondamentale questione della separazione delle competenze previdenziali e assistenziali. Non c'è dubbio che tutti gli Stati erogano l'assistenza sulla base delle condizioni di reddito dei singoli o delle famiglie; personalmente non posso condividere questa tesi. Ritengo che le pensioni debbano essere erogate sulla base dei contributi versati; poi lo Stato, in relazione alle condizioni di reddito dei cittadini, deve stabilire la misura dell'intervento assistenziale. La confusione e l'intreccio tra i due momenti è secondo me alla base di una situazione divenuta sostanzialmente ingestibile.

Aggiungo che la cultura prodotta negli ultimi anni va nella direzione della netta separazione tra assistenza e previdenza. Nel momento in cui si dovesse affermare il principio della divisione delle due prestazioni, così come peraltro stabilisce la Costituzione, si potrebbe anche immaginare la creazione di due diversi enti che si occupino rispettivamente di pensioni e di assistenza; oppure, se lo Stato dovesse ritenere migliore l'esistenza di un solo ente, in questo caso si dovrebbero separare rigorosamente i bilanci, rendendo chiara nei confronti dei cittadini la distinzione tra le due categorie di prestazioni.

Al senatore De Luca devo rispondere che l'INPS, quando non ha ottemperato a sentenze favorevoli per i pensionati, non per questo può essere accusato di aver assunto un atteggiamento di ostilità nei loro confronti. In molti casi sarebbe stato decisamente più comodo pagare, ma l'Istituto ha resistito perchè ci sono state delle perentorie direttive del Ministero del lavoro e del Ministero del tesoro - che posso documentare in ogni momento - lungo tutto l'arco degli anni '80. Dal 1991, quando è stata pronunciata la prima sentenza della Corte costituzionale, l'Istituto ha resistito sulla base di una legge approvata dal Parlamento. Quindi, francamente, non si può imputare all'INPS la responsabilità degli effetti negativi connessi con la maturazione degli interessi, con la rivalutazione del capitale, oltrechè con le spese legali, che si sono via via accumulati.

La sentenza n. 240 non ha alcun riverbero sulle cosiddette pensioni delle casalinghe nel senso che, come è noto, le pensioni sociali sono circa 750.000; la sentenza non riguarda questa categoria di pensionati gestiti dall'INPS.

DANIELE GALDI. Credo che il senatore Manfroi intendesse riferirsi alle pensioni disciplinate dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 503, che concerne prevalentemente le ex lavoratrici.

COLOMBO. La questione sta nei termini seguenti. La sentenza non produce effetti sulle pensioni delle casalinghe, mentre potrebbe anzi produrli sui secondi, eventuali trattamenti di cui al citato articolo 4, e

non c'è dubbio che ciò accadrà. La questione infatti si è posta allorché è stata approvata l'ultima legge previdenziale che ha stabilito un aumento degli anni contributivi minimi per aver diritto alla pensione. Ricordo che, mentre prima il termine era di 15 anni, tra 8 anni - come tutti sappiamo - sarà elevato a 20.

Non solo, ma da quel momento è stato stabilito che le nuove pensioni dovessero essere integrate al minimo per quelle «lavoratrici» - uso il femminile perché si tratta nella stragrande maggioranza di donne - e non essere corrisposte solo in presenza di un reddito del coniuge superiore di quattro volte il minimo. Quindi, siamo nell'ordine di circa 30 milioni di lire. Quanto poi alla seconda pensione, qualora il coniuge dovesse essere chiamato a miglior vita, scatterebbe il meccanismo anche per essa.

E veniamo al quadro finanziario per il 1994. Al riguardo, abbiamo approvato un bilancio, che è stato ripetutamente discusso con la Ragioneria generale dello Stato. Come è noto, fatte uguali a 100 le uscite dell'Istituto, per due terzi vi si provvede con i contributi che incassiamo, mentre per il rimanente terzo si ricorre a quelli che dovrebbero essere dei trasferimenti di bilancio dallo Stato all'INPS, ma che in realtà vengono qualificati come anticipazioni di tesoreria. Ebbene, per il 1994 abbiamo un differenziale tra i nostri contributi e l'apporto dello Stato di 72.150 miliardi, mentre la finanziaria ne prevede soltanto 66.800. Esiste quindi un problema di copertura pari a oltre 5.000 miliardi.

Per quanto riguarda poi il recupero dell'evasione contributiva, debbo dire che in questi ultimi anni - e nell'eventuale secondo incontro, che auspico avremo con questa Commissione, forniremo i dati relativi al recupero crediti e alla lotta all'evasione - si è registrata (cosa che spesso si dimentica) una riduzione drastica delle cosiddette prestazioni indebite. Oggi, molti giornali riportano la notizia che a Brindisi i carabinieri hanno denunciato più di 1.000 persone. Ebbene, questa operazione dell'Arma è frutto di un'attività che l'Istituto ha svolto nel corso di questi anni, seppur tra molte difficoltà, e che ha dato, sotto il profilo della lotta all'evasione e per il recupero crediti e della lotta alle prestazioni indebite, risultati estremamente positivi.

Il bilancio dell'Istituto non è strutturato come quello di una società per azioni in cui, ad esempio, in presenza di un contenzioso, si prevede un fondo per coprire gli oneri derivanti da un'eventuale soccombenza. No, tutto questo non esiste all'INPS nel cui bilancio non vengono previste riserve a tal fine. In sostanza esiste un bilancio di cassa; dei soldi entrano e dei soldi escono, con la sola trattenuta di quanto serve all'Istituto per il suo funzionamento (stipendi per il personale, spese di affitto, luce, riscaldamento, acquisto di macchinari, eccetera).

Vi è poi la questione dei distacchi sindacali e del personale impegnato a livello amministrativo e politico. La materia è disciplinata dalla legge n. 300 del 1970, la quale prevede che sia il Ministero del lavoro a fornire i criteri applicativi. Di fatto quindi non è l'Ente a decidere che un determinato dirigente sindacale, politico o amministrativo, in ragione della sua posizione, possa beneficiare della contribuzione figurativa, ma il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

È stato posto inoltre un problema molto delicato, quello concernente gli eredi. I conti che abbiamo fatto escludono eventuali oneri deri-

vanti da sentenze passate in giudicato, che peraltro assommano ad un numero modesto rispetto a quanto riportato dalla stampa, nè tengono conto dei trattamenti relativi a persone decedute. Circa gli eredi, l'Istituto non ha mai corrisposto somme nei loro confronti; pertanto si tratta di un problema aperto e molto delicato perchè, trattandosi di cifre ragguardevoli, può anche darsi che su questo terreno si apra un nuovo contenzioso.

DANIELE GALDI. Ricordo che la riforma del 1989 dell'INPS già prevedeva la separazione tra il settore previdenziale e quello assistenziale. Perchè dunque essa non è stata attuata?

COLOMBO. La legge n. 88 del 1989, da lei citata, all'articolo 37, da tutti considerato fondamentale, afferma programmaticamente che bisogna dividere il settore previdenziale da quello assistenziale. Per fare questo però lo Stato avrebbe dovuto predisporre le necessarie risorse, il che non è mai avvenuto, ragion per cui l'articolo 37 è rimasto lettera morta.

MULAS. Vorrei sapere, dottor Colombo, se l'Istituto aveva quantificato l'onere che avrebbe dovuto sopportare a seguito delle sentenze della Corte costituzionale e, in caso di risposta affermativa, se aveva provveduto a comunicarlo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

COLOMBO. Noi siamo obbligati a comunicare tale informazione al Ministero; qualora non lo avessimo fatto, non avremmo adempiuto ad un dovere fondamentale previsto dalla legge.

ZACCAGNA. Dottor Colombo, non voglio ripeterle o integrare la mia precedente domanda, vorrei solo sapere se ho ben compreso la sua risposta. Chiarisco preliminarmente che la mia richiesta non sottende alcun attacco nei confronti dell'INPS.

Se ho ben capito, lei mi ha risposto che l'INPS gestisce un bilancio di cassa e che pertanto quando presumete un recupero contributivo, lo iscrivetevi nelle poste attive. Se poi i soldi entrano effettivamente va bene, altrimenti pazienza, nel senso che quando una certa procedura è terminata, i crediti non riscossi vengono stralciati dal bilancio.

COLOMBO. Mi pare importante precisare la questione. Esistono aziende che non versano i contributi assicurativi e risultano somme che devono essere recuperate in quanto sono stati accertati indebiti: che cosa si fa? C'è da considerare che le sanzioni nei confronti delle aziende che non versano i contributi sono molto pesanti, addirittura di carattere penale allorché un'azienda trattiene i contributi versati dai lavoratori. L'Ente ha un sistema informatizzato che permette di controllare, quasi in tempo reale, le denunce delle aziende, con la conseguente possibilità di attivare rapidamente la richiesta di tali contributi.

In tutti questi casi, in base alla legge, l'INPS può emettere decreti ingiuntivi. Pertanto, da un lato per la migliorata efficienza dell'ente e dall'altro per il potere di emettere decreti ingiuntivi ad esso attribuito dalla legge, il contenzioso si è notevolmente ridotto.

Ma cosa succede?

Quando questi soldi entrano sono imputati all'anno in cui materialmente vengono introitati, per cui in sede di predisposizione del bilancio di previsione non soltanto vengono indicati i contributi che verranno incassati e l'apporto dello Stato, ma anche le somme che saranno introitate per recupero crediti, lotta all'evasione e lotta agli indebiti. In questi anni il complesso di tali somme si è addirittura triplicato in ragione della maggiore efficienza che l'Istituto ha raggiunto. I debitori vengono perseguiti rigorosamente, tanto che all'Ente viene mossa l'accusa di essere fin troppo fiscale.

ZACCAGNA. Gliene do atto, conosco perfettamente la situazione. Però, alla fine dell'*iter* potrà anche accadere che un'azienda fallita, pur in presenza dei privilegi concessi dall'INPS, non possa pagare - di situazioni del genere ne abbiamo decine di migliaia - ed allora in quel caso che cosa accade?

COLOMBO. Togliamo tali crediti dalle poste attive. La prima operazione che ho compiuto nel primo bilancio a mia firma è stata proprio la seguente: abbiamo fatto un'analisi dettagliata della vetustà dei crediti, eliminando quelli non riscossi.

PELELLA. Dottor Colombo, lei ha parlato di effetti finanziari delle sentenze della Corte, precisando che essi ammontano a 7.000 miliardi in relazione alla prima sentenza e a 9.000 o 16.000 miliardi, a seconda della interpretazione, in relazione alla seconda sentenza; poi, tra interessi e rivalutazione arriviamo all'incirca a 30.000 miliardi. Ma allora ben 7.000 miliardi sarebbero derivanti da interessi e rivalutazioni. Vorrei che mi chiarisse se questi 7.000 miliardi sono stati, in linea di massima, computati rispetto all'ipotesi di interpretazione più favorevole per il cittadino della seconda sentenza, ovvero se si tratta di una quantificazione effettuata secondo criteri non eccessivamente rigorosi, valutando l'onere della seconda sentenza pari a 9.000 miliardi, indipendentemente dagli interessi e dalle rivalutazioni.

DANIELE GALDI. Poichè siamo all'interno del discorso relativo all'integrazione al minimo, vorrei sapere per quale ragione i contributi versati non vengono mai rivalutati negli anni. Noi oggi ragioniamo sempre in termini - se vuole negativi - di sprechi, di denaro assistenziale, eccetera, ma non facciamo mai il discorso relativo a quanti di quei contributi abbiano valore oggi. Quando esaminiamo le cifre emerge a monte questa lacuna. Io vorrei sapere proprio a quanto ammonta il pregresso per tali contributi.

MULAS. Signor Commissario, solo una considerazione. Il ministro Giugni era a conoscenza della situazione; l'INPS lo invitava a pagare e comunque si sapeva che vi sarebbe stata una seconda sentenza che avrebbe ancora aumentato la cifra. Egli, quindi, non ne ha voluto deliberatamente tener conto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al dottor Colombo per rispondere alle domande dei colleghi, voglio aggiungere una mia do-

manda riassuntiva, per il cittadino. Cosa debbono aspettarsi, dottor Colombo, i cittadini interessati dalla sentenza della Corte costituzionale?

COLOMBO. Rispondo innanzi tutto alla domanda del presidente Smuraglia, che ho il piacere di conoscere da tanti anni: la risposta la deve dare il Governo e il Parlamento, non l'INPS. Infatti, la legge stabilisce che in presenza di questi eventi l'Istituto informi il Governo, *«finchè il Parlamento trovi le soluzioni adeguate»*. Questo è quanto è previsto dalla legge. Non c'è dubbio che l'Istituto ha il dovere di cooperare con il Governo e il Parlamento per individuare soluzioni idonee, però l'ultima parola non spetta certamente all'INPS.

Per quanto riguarda la domanda del senatore Pelella, forse non mi sono spiegato bene. Per la sentenza n. 495 del 1993 abbiamo un onere dell'ordine di 7.000 miliardi di quota capitale; per la seconda - n. 240 del 1994 - *«era stato originariamente stimato un onere di 9.000 o 16.000 miliardi, a seconda dell'interpretazione»*. Da una lettura attenta della sentenza si evince peraltro che la soluzione adottata dalla Corte ci obbliga ad applicare la seconda delle ipotesi, cioè quella relativa ai 16.000 miliardi. Ma 16.000 più 7.000 miliardi fa 23.000 miliardi; si arriva a 30.000 miliardi per gli oneri aggiuntivi (interessi, rivalutazione monetaria e spese legali), oltre a 2.500 miliardi complessivi per il «corrente» relativo al 1994. Questo è il punto. Comunque, l'Istituto consegnerà al Governo una relazione dettagliata; si è infatti in grado di fornire precise informazioni sui beneficiari in poco tempo; ciò in quanto si dispone di un sistema informatico che funziona, tanto che le stime anticipate al Ministro del lavoro la scorsa settimana, stanno trovando puntuale conferma nello «scorrimento» delle posizioni individuali.

Circa la richiesta della Senatrice Daniele Galdi, devo precisare che oggi il sistema è fondato sulla valutazione del salario degli ultimi cinque anni dei lavoratori. Tale media poi verrà effettuata su sei e quindi su sette anni, fino a interessare tutta la vita lavorativa per i nuovi assunti e fino a dieci anni per coloro che hanno già una certa anzianità contributiva. Oggi coloro che vanno in pensione ricevono un trattamento che prescinde dall'ammontare dei contributi versati. Ricordo il caso paradossale che indicavo a titolo di esempio qualche anno fa. Quello, cioè, di due fratelli gemelli i quali tutti e due inizino a lavorare lo stesso giorno e cessino contemporaneamente di lavorare dopo 35 anni. Uno dei due gemelli, però, negli ultimi cinque anni, perchè più bravo professionalmente, viene promosso e gli viene raddoppiata la retribuzione. Questi due gemelli, pur avendo versato per 30 anni i medesimi contributi previdenziali, riceveranno una pensione di 100, l'uno, e di 50, l'altro. Quindi, la marca assicurativa non ha più alcun significato, in quanto vengono presi in considerazione il numero degli anni di versamento e la media dei salari che un lavoratore, come è noto, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, percepiva nell'ultimo quinquennio di lavoro. Per effetto di detto decreto, il riferimento da effettuare è in progressivo aumento fino ad arrivare a 10 anni o all'intera vita lavorativa per i nuovi assunti.

Il senatore Mulas, ci ha purtroppo abbandonato, ma io devo comunque rispondergli che il Governo è stato informato nel 1991 della questione e non è rimasto inerte poichè emanò un decreto-legge teso a

neutralizzare gli effetti della sentenza, decreto che fu poi convertito in legge dal Parlamento, come prima accennato.

Non competono a me le valutazioni di carattere politico; il giudizio su questo provvedimento è lasciato ad altri, certamente non a me. Ma io ho il dovere di precisare che il Governo non mise nel cestino della carta la comunicazione dell'Istituto, ma si attivò in un certo modo e diede una certa risposta che è stata considerata non corretta dalla Corte costituzionale la settimana scorsa.

MAGLIOCCHETTI. Allora si è attivato in maniera sbagliata.

PRESIDENTE. Rinviamo le valutazioni politiche ad altra sede.

Ringrazio il dottor Colombo per la pazienza con cui ha risposto alle nostre numerose domande e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

